



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei vigili del fuoco

Ai Comandi dei vigili del fuoco

E, per conoscenza: All'Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento

All'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

**OGGETTO:** Impiego del personale specialista in qualità di formatore nei settori non di specialità - Sentenza del TAR del Lazio.

Si rappresenta che in data recente è stata pubblicata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la quale è stato rigettato il ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota prot. n. 25039 del 09/10/2020 di questa Direzione Centrale relativa all' "[...] *Impiego nell'attività didattica del personale delle specialità aeronavigante (piloti di aeromobile e specialisti di aeromobile), delle specialità nautiche e sommozzatori (nautici di coperta e nautici di macchina; sommozzatori) e radoriparatore in qualità di istruttore professionale e di settore non di specialità. [...]*" e di ulteriori note e atti consequenziali.

Il TAR Lazio, rigettando in *toto* le censure presentate dai ricorrenti, ha riconosciuto la legittimità della predetta circolare che, derogando a quanto previsto dalla nota prot. n. 82 del 09/08/2005 di questa Direzione Centrale, e dall'art. 48 del D.Lgs. n. 217/2005, ha riconosciuto che "[...] *La suddetta circolare, (...) rivedendo quanto stabilito nel 2005, dove si escludeva tout court che il personale specialista potesse essere adibito ad attività formative non specialistiche, con una motivazione che resiste alle censure mosse con i motivi di gravame, riconosce la possibilità anche per il personale specialista di partecipare alle attività formative non specialistiche limitatamente però alla sola attività didattica da svolgersi in ambito regionale.*

*E ciò per il precipuo fine di contemperare due opposte esigenze: da un lato, l'esigenza di garantire che la competenza acquisita si mantenga inalterata nel tempo attraverso l'esercizio dell'attività didattica che, dunque, non può essere preclusa al personale specialista; dall'altro, il comunque superiore interesse a che tali limitate risorse specialistiche non vengano distratte dal dispositivo di soccorso al quale sono preposte.*

*La scelta operata dall'amministrazione nella gravata circolare, a giudizio del collegio, rappresenta un corretto bilanciamento tra i due opposti interessi, quello del personale ad essere comunque impiegato nell'attività formativa per un suo costante sviluppo e quello generale a che le limitate risorse specialistiche non siano distratte dalle proprie funzioni di soccorso nei rispettivi ambiti di servizio.*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Il TAR, ha proseguito affermando che “[...] Tale scelta risulta altresì essere coerente con quanto disposto dall’art. 47 (Impiego degli specialisti), comma 2, del d.p.r. 28 febbraio 2012, n. 64 concernente il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che così recita testualmente: “(.) L’eventuale impiego in altre attività può essere disposto in base alle direttive del Dipartimento. (...)”.

*L’impiego del personale specialista, in qualità di istruttore professionale e/o di settore non di specialità, limitatamente all’ambito regionale è dovuto dunque, come riportato nella suddetta nota prot. n. DCFORM.25039.09-10-2020, alla necessità di assicurare le primarie esigenze di servizio connesse al dispositivo di soccorso locale presso i reparti specialistici presenti (nuclei elicotteri, nuclei nautici presso i distaccamenti portuali e nuclei sommozzatori), non disgiunta in alcuni casi alla carenza di personale rispetto alle dotazioni organiche teoriche, mediante specifico benestare da parte sia dei Direttori Regionali per il personale pilota di aeromobile e specialista di aeromobile, sommozzatore e radiatoriparatore, sia dei Comandanti VV.F. per il personale nautico.*

*Con la successiva nota prot. n. 4093 del 12 febbraio 2021 della competente Direzione Centrale è stata data la possibilità al personale specialista di svolgere l’attività didattica di mantenimento e di re-training, in ambito territoriale, in qualità istruttore professionale e/o di settore non di specialità, ove è previsto il riconoscimento di ore di lavoro straordinario per tale funzione.*

*L’amministrazione ha ulteriormente osservato come il Corpo nazionale, oggetto di un futuro potenziamento, sarà sempre più impegnato, nei prossimi anni, a livello centrale nell’erogazione dei corsi di formazione di primo ingresso per allievi vigili del fuoco per la copertura dei posti vacanti derivanti sia dal potenziamento del Corpo nazionale che dal turnover del personale andato in quiescenza, e fermo restando la necessità di svolgere, contestualmente, l’attività didattica per la qualificazione del personale operativo non specialista, la nota prot. n. 25039 del 09/10/2020 della competente Direzione Centrale ha lo scopo di gestire al meglio gli istruttori del Corpo nazionale, avvalendosi per i corsi di rilevanza nazionale degli istruttori professionale e/o di settore appartenenti al personale non specialista provenienti dal territorio in missione presso le strutture centrali, ovvero degli istruttori professionali e di settore appartenenti al personale specialista per i corsi in ambito territoriale. [...]”.*

Il TAR ha concluso affermando che “[...] Alcun vizio di legittimità inficia, dunque, la censurata scelta di adibire il personale specialista alla sola attività didattica da svolgersi nel rispettivo ambito regionale di appartenenza. [...]”.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(VALLEFUOCO)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)